II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 1990
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/32.681 — Cekacan)
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/535/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notifica, presentata il 28 marzo 1988 dalla Akerlund & Rausing (in prosieguo: A & R) (Svezia), di un contratto di cooperazione concluso il 17 febbraio 1987 con l'Europa Carton Aktiengesellschaft (in prosieguo: ECA),

visto il contenuto essenziale della notifica, pubblicato (2) conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) A & R ha chiesto un'attestazione negativa o, in subordine, una dichiarazione di deroga a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, per un contratto di cooperazione con l'ECA concernente lo sfruttamento e la commercializzazione in alcuni Stati membri della Comunità e nei paesi terzi di un nuovo procedimento e di un nuovo tipo di imballaggio denominato Cekacan. Tale cooperazione si basava essenzialmente sulla costituzione di una nuova società, Ceka Europe, appartenente per il 74 % del capitale all'A & R e per il 26 % all'ECA.

A. Le imprese

(2) L'A & R è un gruppo svedese che concentra le sue attività nel settore degli imballaggi, soprattutto per prodotti alimentari, e che intraprende azioni di ricerca su nuovi sistemi di imballaggio basati su materiali composti di cartone, alluminio e plastica, considerati come la nuova generazione di imballaggi in opposizione agli imballaggi classici di vetro e metallo.

L'A & R appartiene al gruppo Swedish Match che è stato recentemente acquistato dal gruppo forestale svedese Stora.

Il fatturato dell'A & R è stato nel 1986 di 250 milioni di ecu e quello di Swedish Match ha raggiunto i 1 500 milioni di ecu.

(3) L'ECA è una società tedesca principalmente attiva nel settore del cartone e degli imballaggi di cartone. L'ECA ha due fabbriche di cartone, quattro di piegatura e stampaggio di cartone e otto di imballaggio in cartone ondulato in Germania nonché una fabbrica di piegatura e stampaggio di cartone nei Paesi Bassi. Essa appartiene al gruppo Canadian Consolidated Bathurst Inc., recentemente acquisito dalla società US Stone Container Corporation.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 293 del 21. 11. 1989, pag. 4.

Il fatturato dell'ECA nel 1986 è stato di 400 milioni di ecu e quello della Consolidated Bathurst Inc. ha superato i 1 500 milioni di ecu.

(4) La Ceka International, del gruppo A & R, è diventata proprietaria dei brevetti, know-how e marchi Cekacan, mediante l'acquisto, nel 1983, della società svedese Esselte Pac Aktiebolag (in prosieguo : Esselte Pac), che aveva inventato i nuovi metodi.

(5) L'ECA ha partecipato finanziariamente allo sviluppo delle macchine basate sulle invenzioni fatte dalle Esselte Pac, avendo ottenuto come corrispettivo il diritto esclusivo di sfruttamento di tali macchine nel territorio tedesco, in forza di un accordo detto di licenza esclusiva firmato il 1° aprile 1982.

Dopo l'acquisto dell'Esselte Pac da parte dell'A & R, l'ECA è diventata licenziataria di quest'ultima restando tale fino al giorno della firma dell'accordo di cooperazione, oggetto della presente notifica. Nondimeno, l'accordo del 1982 sarà nuovamente efficace con alcune modifiche in caso di scadenza dell'accordo di cooperazione.

B. Il prodotto e la sua commercializzazione

(6) Il prodotto consiste in un nuovo tipo di imballaggio ermetico, fabbricato in cartone laminato con materiali plastici e alluminio, essenzialmente destinato all'imballaggio di prodotti alimentari secchi sensibili alla presenza di ossigeno, come noccioline, latte in polvere, cacao, ecc. L'imballaggio Cekacan è una scatola rigida, costituita grosso modo da un corpo, un fondo e un coperchio di chiusura.

(7) Il corpo e il fondo sono costituiti dallo stesso materiale : cartone laminato con materiali plastici e alluminio. Questo cartone deve essere preliminarmente tagliato e stampato secondo i desideri dei clienti e si presenta sotto forma di fogli. I fogli sono introdotti nella macchina Cekacan dove viene formato il corpo e applicato il fondo. La scatola deve in seguito essere riempita secondo i metodi usuali che comportano l'espulsione dell'ossigeno dalla scatola e quindi il coperchio di chiusura viene fissato nella macchina Cekacan. Il coperchio è di alluminio e materiali plastici e comporta un facile sistema di apertura. Un secondo coperchio in plastica, che permette di richiudere la scatola dopo ogni impiego, è usualmente applicato nel caso dell'imballaggio di prodotti di consumo differito (ad esempio, cacao).

(8) La scatola Cekacan è destinata a sostituire le scatole abituali in alluminio, vetro o plastica, i sacchetti di alluminio e le scatole di cartone piegato con imballaggio plastico all'interno. In effetti, la caratteristica principale del metodo Cekacan è di rendere possibile la fabbricazione di un imballaggio a base di cartone, ma completamente ermetico che non richiede pertanto alcun altro imballaggio interno.

Le altre caratteristiche del prodotto riguardano in particolare le possibilità di disegno pubblicitario, la facilità di apertura e sistemazione (mediante accatastamento) prima dell'utilizzazione e di schiacciamento dopo. Dopo l'utilizzazione la scatola Cekacan costituisce un rifiuto non inquinante e riciclabile.

Secondo le informazioni delle parti, attualmente non esistono altri metodi analoghi. Poiché si tratta di un nuovo prodotto, non è possibile al momento definirne le quote di mercato nella Comunità europea o nella stessa Germania. I principali concorrenti del nuovo metodo di imballaggio sono i produttori di imballaggi in alluminio, vetro e materie plastiche.

(9) Ceka International è il produttore delle macchine Cekacan e dei coperchi speciali di chiusura. Tali coperchi e alcune parti delle macchine Cekacan sono protetti da brevetti (salvo in Portogallo e in Grecia) che scadranno nel 1997 nei paesi della Comunità.

(10) I « laminati » sono prodotti da A & R Flexible (divisione di Akerlund & Rausing) e possono essere prodotti da altri fabbricanti che possiedono le conoscenze tecniche necessarie. Europa Carton non possiede tali conoscenze.

(11) I lavori di stampaggio e taglio dei laminati possono essere realizzati da qualunque impresa della professione. A & R e ECA sono concorrenti per la prestazione di tali servizi.

(12) La commercializzazione degli imballaggi Cekacan avviene mediante locazione di macchine Cekacan a clienti con possibilità di fornitura dei prodotti necessari per la fabbricazione degli imballaggi. Tuttavia, i clienti restano liberi di acquistare i materiali di imballaggio da fonti diverse dal fornitore delle macchine.

(13) A norma del contratto del 1982, ECA aveva il diritto esclusivo di sfruttamento dei metodi e di acquisto o locazione delle macchine Cekacan al concedente per quanto riguarda il territorio tedesco. Il contratto includeva una licenza sui disegni e i diritti di marchio.

ECA era tenuta a sfruttare i procedimenti noleggiando le macchine Cekacan ai clienti e fornendo i materiali di imballaggio a tali clienti. Il contratto di locazione fra ECA e i clienti includeva una cosiddetta licenza di uso delle macchine e di vendita dei prodotti imballati nelle scatole Cekacan. Tuttavia, ECA non poteva noleggiare le macchine a clienti insediati al di fuori del territorio (Germania federale), pur dovendo segnalare al concedente le domande ricevute in tal senso. Essa era altresì tenuta a non rinoleggiare le macchine riconsegnate dai clienti senza informarne il concedente.

ECA doveva agire al meglio delle sue possibilità nella commercializzazione degli imballaggi in causa e non doveva impegnarsi nella commercializzazione o produzione di sistemi analoghi al sistema Cekacan senza averne preventivamente avvertito il concedente. In quest'ultimo caso, il concedente poteva porre fine all'esclusiva.

L'accordo doveva restare in vigore fino al 31 dicembre 1994, ed era rinnovabile per un periodo di un anno, salvo disdetta di una delle parti.

C. Riassunto del contratto notificato

(14) La cooperazione fra le parti instaurata dall'accordo notificato ha sostituito l'accordo del 1982. A&E e ECA hanno costituito una società a responsabilità limitata con sede ad Amburgo sotto la denominazione di Ceka Europe per una durata indeterminata, di cui esse detengono rispettivamente il 74 % e il 26 % del capitale.

Secondo l'atto costitutivo, la società può essere gestita da uno o due amministratori. Nel caso di due amministratori, la rappresentanza della società viene esercitata in comune. Gli amministratori hanno bisogno dell'accordo dell'assemblea generale per le operazioni più importanti che superano l'attività commerciale normale e possono comportare rischi particolari. L'assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice, salvo i casi particolari dove è richiesta la maggioranza qualificata dell'80 % del capitale iniziale. Questi casi particolari sono la risoluzione sul bilancio annuale, la risoluzione sul piano commerciale e finanziario triennale, le decisioni su investimenti superiori a 500 000 marchi tedeschi, le decisioni sulla distribuzione degli utili e le decisioni sulla modificazione dello statuto.

(15) Questa società sarà responsabile per lo sfruttamento dei procedimenti in causa su un determinato territorio che comprende numerosi paesi della Comunità e altri paesi europei, ossia Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria e Svizzera.

Lo sfruttamento commerciale del prodotto è fatto da Ceka Europe e comporta la locazione e l'installazione delle macchine Cekacan presso i clienti, la fornitura dei materiali necessari alla fabbricazione degli imballaggi Cekacan (se i clienti lo desiderano) come distributore esclusivo di A & R e di ECA e la prestazione ai clienti dell'assistenza tecnica necessaria.

(16) Le due parti si impegnano, di conseguenza, a non far concorrenza a Ceka Europe nel territorio in causa mediante la produzione e/o la vendita, diretta o indiretta, dei prodotti contrattuali e/o macchine Cekacan.

Nella versione attuale dell'accordo notificato era altresì vietato a ECA di impegnarsi nella produzione o vendita di prodotti o macchine analoghi. Dopo aver discusso con i servizi della Commissione, le parti hanno deciso la soppressione di quest'ultima clausola.

(17) I materiali e i servizi necessari alla fabbricazione degli imballaggi Cekacan, di cui Ceka Europe è il distributore esclusivo per A & R e ECA, sono contrattualmente divisi come segue :

a) macchine e parti di ricambio (con l'installazione e i servizi di assistenza), coperchi e fasce di chiusura ;

b) laminati per il corpo e per il fondo ;

c) taglio e stampaggio dei laminati per la fabbricazione del corpo e del fondo degli imballaggi.

Per la fornitura ai clienti dei materiali destinati alla produzione degli imballaggi Cekacan, A & R e ECA sono così obbligati a passare per il tramite di Ceka Europe, sebbene, materialmente, le forniture vengano effettuate direttamente da loro.

(18) Per ogni gruppo esistono disposizioni concernenti l'approvvigionamento di Ceka Europe

a) Ceka International approvvigiona Ceka Europe per la totalità del suo fabbisogno concernente tali prodotti ;

b) A & R Flexible avrà, fino al 1° gennaio 1985, un diritto di preferenza per l'approvvigionamento di Ceka Europe, fino al 100 % del suo fabbisogno. Al di là di tale data, Ceka Europe sarà libera, per quanto riguarda le nuove macchine installate, di acquistare i prodotti presso altri fornitori, accordando peraltro a A & R Flexible un diritto di preferenza ;

c) Secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 dell'accordo principale « main agreement », ECA avrà, fino al 1° gennaio 1995, un diritto di preferenza per approvvigionare Ceka Europe per un'ampia percentuale del suo fabbisogno di taglio e stampaggio dei laminati che costituiscono il corpo e il fondo degli imballaggi fabbricati con le macchine Cekacan. Così ECA ha il diritto di fornire almeno una quantità pari al 110 % del volume delle forniture di Ceka Europe ai clienti tedeschi per l'utilizzazione nella Repubblica federale di Germania, purché la quantità che ECA fornisce ai clienti al di fuori della Repubblica federale di Germania non superi il 20 % delle quantità globali fornite dalle parti nel territorio al di fuori della Repubblica federale di Germania.

Ceka Europe ha il diritto di sostituire gli ordini di forniture indirizzati a ECA provenienti da paesi diversi dalla Repubblica federale di Germania, fino al 15 % del totale del volume delle forniture all'interno della Repubblica federale di Germania.

Per la vendita dei suoi servizi di taglio e stampaggio per applicazioni Cekacan, ECA è in effetti limitata in pratica al territorio tedesco. Nondimeno, quest'ultima sarebbe libera, qualora ricevesse ordinazioni, di vendere direttamente, senza passare attraverso Ceka Europe e senza limitazione di quantità, i suoi servizi a clienti insediati in territorio tedesco oppure a clienti insediati in altri territori (concorrenza passiva).

A decorrere dal 1° gennaio 1995 Ceka Europe sarà libera, per quanto riguarda le nuove macchine installate, di procurarsi i servizi di taglio e stampaggio presso altri fornitori, riconoscendo nondimeno a ECA un diritto di preferenza (articolo 6, paragrafo 3 dell'accordo principale).

(19) L'accordo notificato, entrato in vigore il 1° marzo 1987, è stato concluso per un periodo iniziale di tre anni ed è automaticamente rinnovabile salvo recesso mediante preavviso di dieci mesi. A decorrere dal 1° marzo 1990 il contratto è in vigore per una durata indeterminata con riserva di recesso di una delle parti mediante preavviso di dieci mesi. L'accordo può altresì essere denunciato senza preavviso qualora fosse impossibile giungere ad un accordo fra gli azionisti su un problema considerato come « a major issue ».

(20) Qualora venga posto termine al contratto, la cooperazione fra le parti deve essere ristrutturata mediante la rimessa in vigore del precedente contratto del 1982, previe alcune modifiche, con la ripartizione dei clienti fra ECA e A & R in maniera che a ECA vengano attribuiti i clienti domiciliati nella Repubblica federale di Germania e a A & R tutti gli altri clienti. A & R avrà inoltre il diritto di acquistare le azioni di Ceka Europe detenute da ECA.

(21) Tra le modifiche da apportare al contratto del 1982 era altresì previsto di includere una nuova clausola comportante l'obbligo per ECA di acquistare da A & R la totalità del suo fabbisogno di laminati per i corpi e i fondi destinati ad essere impiegati per la fabbricazione del prodotto oggetto del contratto.

A seguito della discussione con i servizi della Commissione, le parti hanno rinunciato al mantenimento di questa clausola.

(22) In caso di rimessa in vigore del contratto del 1982, ECA sarà libera di approvvigionare in materiali di imballaggio i clienti Cekacan al di fuori della Repubblica federale di Germania attivamente o passivamente (semplice risposta a domande non sollecitate). A seguito delle modifiche apportate all'accordo delle parti, ECA potrà altresì in tale momento rispondere a domande di locazione di macchine provenienti da paesi diversi dalla Repubblica federale di Germania (concorrenza passiva).

(23) In seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, A & R e ECA hanno accettato di apportare alcune modifiche al contratto notificato. La versione attuale del contratto è stata comunicata alla Commissione il 27 aprile 1989.

(24) In seguito alla pubblicazione della comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione ha ricevuto, il 4 gennaio 1990, osservazioni di carattere tecnico da parte di un terzo interessato. Non è tuttavia stata manifestata alcuna opposizione all'adozione da parte della Commissione di una decisione favorevole nei confronti dell'accordo notificato.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

(25) La costituzione della nuova società Ceka Europe non sembra in realtà configurare un progetto di sviluppo di cooperazione a lungo termine tra le due imprese per lo sfruttamento dei procedimenti in questione ma sembra piuttosto limitarsi alla cooperazione in una fase iniziale, in vista dell'introduzione e commercializzazione della tecnologia Cekacan in vari paesi europei.

(26) Infatti, ECA detiene unicamente una minoranza delle azioni di Ceka Europe, il che, secondo le regole di gestione, le offre soltanto un mezzo per bloccare le decisioni veramente essenziali. L'accordo è stato soltanto concluso per un periodo di tre anni, dopodiché può essere liberamente rescisso dalle parti mediante preavviso di dieci mesi. Tenuto conto del diritto di prelazione di A & R per l'acquisto delle azioni detenute da ECA, in caso di risoluzione dell'accordo, A & R potrebbe liberamente, a partire dal terzo anno, assumere il controllo totale di Ceka Europe, limitando nuovamente ECA allo sfruttamento dei procedimenti nel territorio tedesco in forza del vecchio contratto del 1982.

(27) Le parti hanno inoltre il diritto, in forza della clausola relativa alla « major issue », di porre immediatamente fine all'accordo, senza rispettare il preavviso di dieci mesi. Del resto, anche nella situazione attuale, si può ritenere, da un lato, che A & R detiene il controllo effettivo della nuova società e che, d'altro lato, ECA accetta in ogni caso di circoscrivere le sue prestazioni di taglio e di stampaggio dei laminati destinati alla fabbricazione degli imballaggi Cekacan essenzialmente al territorio tedesco. Si può pertanto concludere che lo scopo dell'operazione di cui trattasi non va oltre le attività necessarie per introdurre la tecnologia Cekacan su un mercato allargato.

(28) Non è strano che A & R desideri beneficiare dell'appoggio di ECA — che, avendo partecipato finanziariamente ai lavori di sviluppo della tecnologia, ha già acquisito una certa esperienza nello sfruttamento dei procedimenti in questione nella Repubblica federale tedesca — anziché tentare da sola di introdurre detti procedimenti in un mercato più vasto.

(29) È normale inoltre che ECA rinunci alla sua esclusiva sul territorio della Repubblica federale di Germania in cambio di una partecipazione finanziaria in Ceka Europe e della garanzia del mantenimento del volume dei servizi di taglio e di stampaggio per le applicazioni Cekacan, soprattutto considerato che conserva sempre la possibilità di porre fine, a breve scadenza, alla cooperazione e riprendersi l'esclusività.

(30) Fuori dall'ambito dell'accordo del 1982, le parti non possono essere considerate concorrenti dirette per quanto concerne lo sfruttamento dei procedimenti Cekacan o la produzione dei materiali di base (i laminati) per gli imballaggi Cekacan. Cionondimeno, devono essere considerate come concorrenti potenziali per quanto riguarda lo sfruttamento di metodi analoghi ai metodi Cekacan, oppure per quanto concerne la produzione e la vendita dei laminati.

(31) ECA è infatti un grande produttore di cartone ondulato e di cartone pieghevole. Per poter produrre laminati di cartone e materiali plastici ed alluminio, basterebbe acquistare il know-how e realizzare gli investimenti necessari oppure associarsi ad un'impresa che possegga tale know-how. Altrettando dicasi per lo sfruttamento di sistemi d'imballaggio sostituibili agli imballaggi Cekacan.

(32) È comunque chiaro che A & R e ECA sono concorrenti per quanto riguarda i servizi di taglio e di stampaggio dei laminati per la produzione della scatola Cekacan.

(33) Pertanto, malgrado le modifiche apportate dalle parti su richiesta della Commissione, la ristrutturazione della cooperazione tra le parti mediante la creazione di Ceka Europe è tale da restringere la concorrenza nel modo seguente :

a) *Clausole di esclusiva*

(34) A & R e ECA si impegnano a sfruttare i procedimenti nel territorio interessato unicamente tramite Ceka Europe, vietandosi, di conseguenza, di farle concorrenza nel campo assegnatole. Nel quadro descritto, dette clausole non sono restrittive per quanto concerne le relazioni tra A & R e Ceka Europe e vanno viste nel quadro delle relazioni intragruppo.

(35) Dette clausole sono invece restrittive per ECA giacché le impediscono di sviluppare liberamente la sua politica commerciale in materia di sfruttamento dei procedimenti sul territorio che le era stato concesso (Repubblica federale di Germania). La creazione della nuova società ha infatti comportato, in pratica, l'eliminazione di un concorrente indipendente sul territorio del mercato comune. ECA non potrà più mantenere rapporti commerciali con i suoi clienti tedeschi né procurarsi nuovi clienti per la locazione delle macchine e la fornitura dei suoi servizi di taglio e di stampaggio.

b) *Le clausole di approvvigionamento*

(36) Le forniture dei materiali e dei servizi necessari alla fabbricazione della scatola Cekacan sono effettuate da Ceka Europe in qualità di distributore esclusivo delle parti.

Le clausole che prevedono l'obbligo da parte di Ceka Europe di approvvigionarsi esclusivamente da A & R e Ceka International non hanno effetti restrittivi diretti della concorrenza tra dette società in quanto devono essere considerate come accordi intragruppo.

(37) Nei confronti di ECA, le clausole suddette hanno necessariamente un effetto restrittivo malgrado riguardino prodotti in parte tutelati da brevetti, come le macchine Cekacan, oppure prodotti molto specifici che ECA non produce e di cui non possiede nemmeno il know-how necessario per fabbricarli, come i laminati per il corpo e il fondo delle scatole, essendo ECA un concorrente potenziale per la produzione e la vendita di tali materiali. Le clausole in questione la privano di qualsiasi interesse alla produzione di detti materiali (i laminati, in primo luogo), dato che non sarebbe in grado di venderli per le applicazioni Cekacan. Ciò restringe inoltre la sua posizione concorrenziale rispetto ai terzi fabbricanti di detti prodotti che possono liberamente proporli ai clienti Cekacan.

(38) Le clausole che prevedono l'obbligo di acquistare da ECA determinati quantitativi minimi di laminati stampati e tagliati non sono intese ad istituire una specializzazione tra le parti, ma mirano semplicemente a garantire a ECA il mantenimento del volume dei servizi di taglio e di stampaggio per le applicazioni Cekacan, che essa deteneva alla data dell'accordo nella Repubblica federale di Germania.

(39) Cionondimeno, limitando quantitativamente le forniture di ECA al di fuori del territorio tedesco (duplice restrizione : innanzitutto al 10 % delle quantità fornite da Ceka Europe nella Repubblica federale tedesca, e in seguito, al 20 % delle quantità fornite dalle parti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania), la clausola comporta una restrizione di concorrenza tra ECA e A & R nel campo di detti servizi, anche se limitata alle vendite destinate ad applicazioni per la produzione delle scatole Cekacan da effettuare, nel contesto dell'accordo di cooperazione, per il tramite di Ceka Europe. Ne risulta altresì indebolita la posizione concorrenziale di ECA rispetto ai terzi offerenti dei servizi di taglio e stampaggio, che possono proporli liberamente ai clienti Cekacan benché, teoricamente, ECA sia libera di accettare commesse di detti servizi rivoltele direttamente da un cliente che rifiuti di passare per il tramite di Ceka Europe.

c) *La rimessa in vigore del contratto del 1982*

(40) La clausola dell'accordo principale che prevede la rimessa in vigore del contratto del 1982, prevede anche una ripartizione dei clienti tra A & R e ECA volta a ripristinare, di fatto, la situazione in vigore anteriormente alla costituzione di Ceka Europe. Tale ripartizione è garantita dalle disposizioni dell'accordo che riservano ad ECA il territorio tedesco (esclusiva) e che le impediscono di sfruttare tali procedimenti (locazione delle macchine) al di fuori del territorio concessole, eccetto nel caso di una semplice risposta a una richiesta non sollecitata.

(41) La ripartizione dei clienti e il mantenimento dei diritti esclusivi di ECA sul territorio tedesco determinano restrizioni di concorrenza tra ECA e A & R. Le relazioni commerciali di A & R o di Ceka Europe con detti clienti saranno interrotte, in quanto nel territorio della Repubblica federale di Germania le due società potranno consegnare macchine unicamente ad ECA, la quale a sua volta non potrà proporne la locazione al di fuori del territorio tedesco.

(42) Per quanto riguarda lo sfruttamento da parte di ECA di procedimenti analoghi, non esiste un vero divieto. ECA ha unicamente un obbligo di preavviso nei confronti del concedente, qualora decida di intraprendere la commercializzazione di prodotti analoghi. Tale obbligo non costituisce una restrizione grave di concorrenza, sia per l'effetto di stimolo della concorrenza stessa dovuto alla soppressione dei diritti esclusivi, sia perché la perdita dell'esclusiva impedirà ad ECA di sfruttare un altro metodo unicamente nel caso in cui abbia motivi per non credere al successo del nuovo prodotto, per il cui lancio si trova peraltro in posizione privilegiata.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(43) Gli accordi notificati soddisfano alle condizioni necessarie per poter beneficiare dell'applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 85 del trattato.

(44) Gli accordi contribuiscono a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti di cui trattasi ed a promuovere il progresso tecnico nel settore degli imballaggi per i prodotti alimentari. Infatti, l'imballaggio Cekacan è un prodotto nuovo che rappresenta un'innovazione tecnologica notevole e che può arrivare ad occupare un posto importante nel mercato in questione. L'imballaggio Cekacan presenta alcuni vantaggi rispetto ai metodi tradizionali e risponde al gusto di una parte dei consumatori, soddisfacendo altresì ad un fabbisogno avvertito sul mercato. Gli accordi sono volti ad estendere, sul territorio del mercato comune, lo sfruttamento di questo nuovo imballaggio (la cui commercializzazione era inizialmente rimasta limitata al territorio tedesco) attraverso la cooperazione tra il produttore delle macchine e dei materiali d'imballaggio e l'impresa a cui era stato affidato lo sfruttamento commerciale di detti procedimenti per il territorio tedesco. L'introduzione del procedimento negli altri paesi del mercato comune incontrerebbe maggiori difficoltà se A & R decidesse di intraprenderlo da sola, senza avvalersi della cooperazione di ECA, impresa comunitaria esperta nei settori del cartone e degli imballaggi in cartone e che ha già raccolto i frutti dell'esperienza maturata con l'introduzione dei procedimenti in questione nella Repubblica federale di Germania. Grazie alla cooperazione tra le due imprese si può prevedere una moltiplicazione più rapida dei clienti Cekacan nei paesi interessati alla cooperazione e, di conseguenza, il nuovo procedimento d'imballaggio potrà essere impiegato ovunque in buone condizioni di fornitura e di assistenza.

(45) Gli utilizzatori, nella fattispecie le imprese alimentari che imballano i propri prodotti e i consumatori finali che acquistano il prodotto imballato, beneficeranno di una congrua parte dell'utile derivante dagli accordi. Innanzitutto, gli uni come gli altri già traggono beneficio dal fatto che un nuovo prodotto, che deve essere considerato come un'innovazione tecnologica notevole, è disponibile sul mercato. In secondo luogo, si può prevedere che la concorrenza sul mercato in questione (imballaggi in vetro, plastica, metallo, ecc. per alimenti secchi sensibili alla presenza dell'ossigeno) aumenti in seguito all'estensione della commercializzazione dei nuovi metodi, con effetti prevedibili sui prezzi degli imballaggi.

(46) Gli accordi notificati non impongono alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti :

— la centralizzazione da parte di Ceka Europe delle attività concernenti la locazione e la manutenzione delle macchine nonché la fornitura dei materiali di base ai clienti è necessaria per attuare una politica e una strategia commerciale adeguata e coerente. Poiché la fornitura dei materiali d'imballaggio costituisce un aspetto essenziale dello sfruttamento di un metodo d'imballaggio, il divieto imposto ad ECA di proporre direttamente ai clienti Cekacan i suoi servizi di taglio e stampaggio (oppure, in teoria, la fornitura dei laminati) non è da considerarsi eccessivo. La libertà della vendite passive è, cionondimeno, sempre salvaguardata.

— Devono inoltre essere considerate come necessarie anche le clausole di approvvigionamento di Ceka Europe da parte delle sue società madri (A & R e ECA), clausole che, in pratica, comportano per ECA una limitazione al territorio tedesco della prestazione dei suoi servizi di taglio e di stampaggio, garantendole nel contempo un volume minimo di vendite per le applicazioni Cekacan. In assenza delle suddette limitazioni A & R non si sarebbe impegnata in un progetto di cooperazione con ECA, ma avrebbe intrapreso da sola il processo d'introduzione delle tecnologie negli altri paesi con le

maggiorazioni dei costi e le difficoltà che ciò avrebbe comportato. Senza le suddette garanzie, ECA non avrebbe accettato di rinunciare alla sua posizione in forza del contratto del 1982 che le garantiva le vendite sul territorio tedesco. Inoltre, la facoltà lasciata ad ECA di rispondere a richieste dirette di clienti insediati al di fuori del territorio tedesco che rifiutino di passare per il tramite di Ceka Europe e l'esportazione dei prodotti finiti imballati costituiscono a loro volta, indirettamente, una garanzia di vendite di ECA per applicazioni Cekacan fuori del territorio tedesco.

— La possibilità di risoluzione dell'accordo di cooperazione con la conseguente rimessa in vigore del contratto di licenza con la ripartizione dei clienti fra ECA e A & R è necessaria in quanto costituisce la clausola di sicurezza che permette alle due parti contraenti di impegnarsi senza troppi rischi nella cooperazione prevista. In tal modo A & R può approfittare dell'esperienza e della collaborazione di ECA per estendere lo sfruttamento commerciale del metodo, senza tuttavia perdere la possibilità — in quanto detentore dei brevetti e del know-how e fabbricante delle macchine e dei laminati — di mantenere il controllo dell'operazione e riservandosi la facoltà, dopo il periodo iniziale di tre anni, di riportare ECA alla posizione derivante dal contratto del 1982 e riprendere da sola lo sfruttamento dei procedimenti negli altri paesi del mercato comune salvo la Repubblica federale di Germania.

ECA si vede peraltro garantita la possibilità, qualora lo ritenga più interessante dal punto di vista economico, di ritornare alla situazione anteriore e riacquistare i suoi diritti di esclusiva per il territorio tedesco, e ciò con la possibilità di fare concorrenza ad A & R al di fuori del territorio concesso, in forma passiva per quanto riguarda la locazione e la manutenzione delle macchine, e in forma sia attiva che passiva per quanto concerne la vendita dei materiali d'imballaggio e la prestazione dei servizi di taglio e di stampaggio.

(47) Considerato che il mercato in questione è quello di tutti gli imballaggi destinati ai prodotti alimentari secchi sensibili all'ossigeno e comprende imballaggi di materiali diversi, tra cui il vetro, i metalli e la plastica, gli accordi non possono dare alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17

(48) Il contratto notificato da A & R il 28 marzo 1988 conteneva un certo numero di disposizioni che non soddisfacevano alle condizioni necessarie per l'esenzione, in particolare, talune disposizioni relative ai divieti di concorrenza, agli obblighi di acquisto esclusivo e alla protezione territoriale.

In seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, le parti hanno accettato di apportare talune modifiche al loro contratto. Di conseguenza l'esenzione decorre dalla data della comunicazione del contratto modificato.

(49) Nella fattispecie, tenuto conto del carattere fortemente concorrenziale del mercato in questione e delle caratteristiche dell'accordo di cooperazione, è opportuno attribuire l'esenzione per un periodo di dieci anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato stesso, sono dichiarate inapplicabili dal 27 aprile 1989 al 26 aprile 1999 all'accordo di cooperazione concluso tra A & R e ECA il 17 febbraio 1987.

Articolo 2

Akerlund & Rausing, Box 22, S-22100 Lund, Svezia, e Europa Carton Aktiengesellschaft, Spitalerstraße 11, D-2000 Hamburg 1, Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente